

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI

ARZANO - CASAVATORE - CASORIA

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

APPROVATO CON DELIBERA N° 3 DEL 30/01/2015

INDICE

<u>CONCESSIONI CIMITERIALI</u>	<u>3</u>
<u>DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CONCESSIONI</u>	<u>4</u>
<u>DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO TECNICO PER LE COSTRUZIONI NELLE AREE CIMITERIALI</u>	<u>9</u>
<u>NUOVE COSTRUZIONI</u>	<u>13</u>
<u>SOPRAELEVAZIONI</u>	<u>15</u>
<u>NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</u>	<u>16</u>
<u>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</u>	<u>17</u>
<u>OPERE INTERNE</u>	<u>18</u>
<u>OPERE ESTERNE</u>	<u>18</u>
<u>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>	<u>19</u>
<u>RETROCESSIONE AREE E LOCULI AL CONSORZIO - SUB CONCESSIONE DI SUOLO SU CUI INSISTONO MANUFATTI FUNEBRI PRIVATI</u>	<u>21</u>

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 1

Le aree cimiteriali possono essere concesse a terzi in modo che l'uso del bene attribuito non contrasti con l'interesse pubblico.

Art. 2

La concessione di aree cimiteriali per l'edilizia funebre privata, può essere fatta oltre che ad un singolo soggetto privato, anche a più soggetti ed in tal caso l'importo del suolo sarà ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti, instaurandosi in capo a ciascuno di essi un diritto d'uso reale che coincide temporalmente con la durata della concessione.

La normativa da rispettare è quella prevista dal Regolamento di polizia Mortuaria Nazionale reso esecutivo con D.P.R. 285/90.

Nel Cimitero, il Consorzio concede, nei limiti di cui al precedente articolo e fino all'ampliamento dell'attuale Cimitero:

- a) Nicchie e monumenti già costruiti per la tumulazione ovvero per il deposito di resti mortali;
- b) Aree per l'ampliamento dei manufatti funebri già realizzati (aggiunte di suolo);
- c) Soprassuolo;
- d) Aree per la costruzione di soli nicchiarî comuni che comunque prevedano la persistenza di un campo d'interro ad uso esclusivo del Consorzio.

Art. 3

Le concessioni di cui ai punti a), b), c), d) dell'articolo precedente s'intendono per un periodo massimo di 99 anni, salvo rinnovo da parte dei concessionari ovvero eredi o aventi causa, con pagamento riferito alle tabelle vigenti all'atto del rinnovo che può essere condizionato all'esecuzione di opere di riattazione o manutenzione del manufatto.

Art. 4

Il prezzo della concessione delle aree e dei manufatti di cui al precedente art. 2 è stabilito dalle tariffe, determinate con deliberazione del Consiglio Consortile, vigenti all'atto dell'approvazione della delibera di concessione. Esse saranno modificate di anno in anno in ragione dell'incremento dell'indice ISTAT sull'aumento dei prezzi al consumo. La relativa delibera di approvazione sarà di Consiglio Consortile.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Art. 5

Il diritto d'uso dei manufatti funebri consortili o privati costruiti su suolo in concessione, s'intende esteso oltre al concessionario, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea diretta dello stesso concessionario senza distinzioni di sesso fino al riempimento del sepolcro.

Art. 6

L'introduzione di salme o resti mortali di persone, contemplate o meno nel precedente articolo, è subordinata al consenso del concessionario e al pagamento al Consorzio del relativo diritto di cui alla tariffa vigente al momento della richiesta dell'introduzione.

Nel caso di decesso del concessionario, dovranno essere gli eredi o gli aventi causa ad autorizzare l'introduzione nel sepolcro. Il consenso deve risultare da apposito atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 7

Il Consorzio, su richiesta autorizzata dal concessionario, consente all'estensione del diritto d'uso dei manufatti funebri a più persone. La concessione del diritto d'uso s'intende temporalmente coincidente con quella della concessione del suolo ed inoltre s'intende estesa anche al coniuge ed ai discendenti del beneficiario, in linea diretta.

Art. 8

Tutte le nuove costruzioni di cappelle, edicole, monumenti, nicchie, loculi, non possono essere adibite all'uso cui sono destinate se non previo parere igienico-sanitario della competente A.S.L. per quanto di competenza, previo il pagamento degli eventuali diritti dovuti.

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CONCESSIONI

Art. 9

Le istanze per ottenere in concessione il suolo cimiteriale devono essere prodotte in carta legale e la firma in calce deve essere autenticata nei modi di legge.

Le istanze per ottenere in concessione loculi, tumulazioni o comunque manufatti cimiteriali già costruiti, vanno prodotte in carta legale e la firma in calce deve essere autenticata nei modi di legge.

Tutte le istanze vanno presentate all'ufficio protocollo del Consorzio cimiteriale.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Art. 10

Il richiedente deve indicare chiaramente nell'istanza le proprie generalità, il domicilio, il codice fiscale, la composizione integrale del nucleo familiare (attraverso la produzione dello stato di famiglia storico) ed allegare atto notorio, ovvero dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, dalla quale risulti che né il richiedente, né i componenti del proprio nucleo familiare, così come composto nell'ultimo decennio, sono titolari di altre concessioni.

Deve altresì precisare, in caso di istanza riferita a suolo, la superficie e le caratteristiche tipologiche della futura realizzazione, nonché allegare il relativo progetto, secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

Non saranno accolte istanze prive dell'indicazione della superficie del suolo richiesto, ovvero non sia fornita, ad integrazione su richiesta del competente ufficio del Consorzio, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'avviso, la ulteriore documentazione richiesta.

Art. 11

Le istanze prodotte da Enti o Associazioni, sia che trattasi di nuove concessioni, che di aggiunte di suolo o soprassuolo, per ampliamento dei manufatti funebri già esistenti, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante la cui firma deve essere autenticata nei modi di legge e devono riportare gli estremi dell'atto da cui derivi tale qualità oltre il nulla osta dell'organo deputato all'esercizio del controllo sugli enti o associazioni stesse, ove richiesto dai rispettivi ordinamenti, ovvero allegare dichiarazione che detto esercizio non è previsto.

Art. 12

Le concessioni devono essere rilasciate, previa istruzione, dall'ufficio competente del Consorzio secondo l'ordine cronologico di arrivo e comunque entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione.

Art. 13

Le richieste di concessione di suolo prodotte da Enti o Associazioni seguono per l'istruzione parimenti il criterio dell'ordine cronologico generale, sezione suoli.

Art. 14

Le richieste di aggiunta di suolo o di soprassuolo prodotte da privati cittadini o associazioni o enti per l'ampliamento ovvero modifica dei manufatti già esistenti, distinte da quelle di nuovi suoli, seguono per l'istruttoria il criterio dell'ordine cronologico generale.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Art. 15

Nella scelta dei concessionari di suolo cimiteriale, l'Amministrazione consortile è tenuta a seguire un rigoroso criterio cronologico da desumere dalla data di presentazione dell'istanza richiesta e dal numero di protocollo indicato dall'ufficio protocollo dell'Ente.

Nella scelta dei concessionari di nicchie e di tumulazioni il criterio cronologico può essere derogato in presenza di necessità derivanti dalla presenza del feretro nel Cimitero o dalla presenza di resti mortali provenienti da esumazioni e non allocabili in altri loculi per resti mortali.

Art. 16

È fatto divieto di derogare al principio dell'ordine cronologico ad eccezione dei casi che siano emotivamente valutati "eccezionali" per la risonanza suscitata nell'opinione pubblica, ovvero particolare commozione discendente dalla causa del decesso. In entrambi i casi la motivazione deve essere indicata nella deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Consortile

Art. 17

Non può essere dato in concessione un suolo che non sia ricompreso in un piano di utilizzo preventivamente licenziato dal Consiglio Consortile quale area destinata all'edilizia funebre privata.

Art. 18

Ogni singola concessione di suolo deve essere corredata dal parere rilasciato dall'ufficio tecnico consortile attestante che l'area da concedere è priva di sepolture e di alberature.

Sarà consentito solamente la rimozione di cespugli e di piante di poca importanza.

Art. 19

Il richiedente deve prendere visione del suolo assegnatogli entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito da parte del Consorzio da notificare a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione che dovrà essere controfirmata anche dal Consorzio.

Qualora l'aspirante concessionario non provveda a quanto sopra nel termine stabilito, a meno di motivate giustificazioni, sarà considerato rinunciatario.

Art. 20

Acquisito il parere da parte dell'ufficio tecnico, il Consorzio deve invitare il concessionario a provvedere entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito, al versamento di un

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

deposito cauzionale equivalente ad un terzo dell'importo del suolo che s'intende ottenere in concessione, o del loculo o del manufatto.

Il mancato pagamento della cauzione senza giustificato motivo, nel predetto termine di giorni trenta, è da ritenersi a tutti gli effetti quale atto di espressa rinuncia.

Art. 21

L'ufficio preposto redigerà lo schema di atto deliberativo di concessione suolo da sottoporre all'approvazione del Consiglio consortile.

Art. 22

L'importo del suolo del loculo o del manufatto, ad intervenuta esecutività della delibera di concessione deve essere versato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'invito da parte del Consorzio da farsi a mezzo messo comunale ovvero raccomandata A.R.

Art. 23

Ad avvenuto pagamento del corrispettivo totale dovuto, il concessionario deve presentare all'ufficio cimiteriale a mezzo dell'Ufficio protocollo generale del Consorzio, richiesta per ottenere il rilascio dell' Autorizzazione, corredata di n° 2 copie del progetto da realizzare e della Relazione Tecnica descrittiva dei materiali da utilizzare, firmati dal progettista e dal richiedente. L'ufficio cimiteriale provvede a richiedere il previsto parere sanitario.

Art. 24

Nel caso di mancata presentazione della richiesta di Autorizzazione e del relativo Progetto nel termine anzidetto, il Consorzio procederà alla notifica al concessionario, fissando i termini entro cui ottemperare, decorsi i quali la concessione del suolo sarà revocata (ed il Consorzio incamererà, quale penale per il subito vincolo, l'intero importo del deposito cauzionale).

Art. 25

Il concessionario deve realizzare il manufatto funebre nei termini indicati nell'Autorizzazione, compreso eventuali proroghe concesse.

Art. 26

La mancata realizzazione del manufatto funebre nei termini indicati nell'Autorizzazione, compreso eventuali proroghe concesse, comporta la revoca della concessione del suolo e

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

l'acquisizione da parte del Consorzio degli importi a qualsiasi titolo versati, nonché delle opere edilizie eventualmente realizzate. Qualora mancassero opere di completamento o di manutenzione ordinaria, sarà necessario produrre ulteriore richiesta di Autorizzazione e sarà concesso ulteriore tempo per l'ultimazione di dette opere, trascorso il quale il manufatto si intenderà acquisito.

Art. 27

I suoli rientrati a seguito di provvedimento di revoca delle concessioni, una volta nella piene disponibilità del Consorzio cimiteriale, saranno dati in concessione sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Art. 28

Nel caso di suolo su cui insista un'opera già parzialmente realizzata ed acquisita al patrimonio del Consorzio, come previsto al precedente articolo, lo stesso sarà posto in concessione computando nel prezzo il valore delle opere così come stimato dall'ufficio tecnico consortile, con libera accettazione scorrendo al graduatoria degli aspiranti concessionari, in caso di rifiuto resta valido il diritto del richiedente di avere in concessione suolo libero.

Art. 29

Alla restituzione del deposito cauzionale provvederà l'ufficio ragioneria a seguito di determina del Direttore Consortile; detto atto potrà essere emesso dopo aver acquisito le risultanze del collaudo statico nonché di conformità ed igienico sanitario e di polizia mortuaria del manufatto funebre realizzato che, dovrà essere conforme al progetto approvato.

Art. 30

In presenza di difformità dal progetto approvato, dovrà attivarsi l'ufficio tecnico consortile che provvederà d'ufficio alla procedura in materia della vigente normativa di legge ovvero regolamentare.

In tal caso la restituzione del deposito cauzionale resta subordinata al perfezionamento della procedura attivata dall'ufficio.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Art. 31

L'ufficio cimiteriale istruisce le istanze di concessione suolo cimiteriale nei modi e termini indicati nel presente regolamento; le istanze pervenute nei termini saranno poste a base delle varie graduatorie di concessione.

Art. 32

È facoltà del Consorzio tornare in possesso di qualunque area o manufatto ceduto in uso, quando ciò sia necessario od utile per ampliamento, per modificazione topografica nel Cimitero e per qualunque altra ragione di sicurezza, di viabilità o comunque di interesse pubblico, anche quando sull'area ceduta in uso sia stata eretta una cappella, un'edicola, un monumento, etc.

Verificandosi questo caso il consorzio assegnerà al concessionario altro manufatto, dietro al pagamento pari alla differenza del valore del loculo assegnato e quello acquisito al patrimonio consortile, provvedendo a spese del Consorzio al trasporto delle salme e degli avanzi mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Quando il Consorzio venga alla determinazione di eseguire la permuta di cui al presente articolo, dovrà darne notifica al concessionario non meno di un mese prima, indicando il giorno della traslazione delle salme e/o dei resti mortali.

Trattandosi di demolizione di eventuali muri di nicchia, l'avviso agli interessati potrà darsi mediante raccomandata A.R. oppure mediante pubblica notificazione.

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO TECNICO PER LE COSTRUZIONI NELLE AREE CIMITERIALI

Art. 33

La costruzione di ogni manufatto cimiteriale è subordinata al rilascio dell'Autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Cimiteriale.

Art. 34

Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni opera che si rendesse necessaria per la messa in sicurezza al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Art. 35

Il concessionario è responsabile del consolidamento statico delle opere connesse alle aree concesse.

Art. 36

Il concessionario è tenuto a mantenere in sicurezza il manufatto costruito o la cui costruzione è stata sospesa per qualunque causa, nonché le aree immediatamente adiacenti l'insediamento.

Art. 37

Il concessionario deve iniziare i lavori per la costruzione del manufatto funebre entro sei mesi dalla data del rilascio del Permesso, dandone comunicazione a mezzo istanza, da presentare all'ufficio protocollo del Consorzio.

Art. 38

La costruzione dovrà essere ultimata entro dodici mesi dall'inizio dei lavori, salvo eventuale proroga richiesta prima della scadenza del Permesso.

Art. 39

Le nicchie ed i loculi per tumulazione possono essere costruiti in file di più piani sovrapposti per un massimo di cinque.

Art. 40

Sono ammesse varianti in corso d'opera che comportano modifiche della superficie e della sagoma solo se conformi al presente Regolamento, nonché alle normative di settore e, comunque, solo se autorizzate.

Art. 41

La revoca del Permesso è determinata da:

- a) Realizzazione di opere in difformità al Permesso;
- b) Affidamento dell'appalto della concessione del manufatto a ditta non regolarmente iscritta alla relativa Camera di commercio o con maestranze non in regola;
- c) Dalla mancanza di ultimazione dei loculi/monumenti entro i 12 mesi dall'inizio dei lavori.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Art. 42

Tutte le nuove costruzioni dovranno essere conformi alle norme di edilizia in zona sismica ed ottemperanti alle leggi vigenti all'atto della costruzione stessa. Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà trasmettere i calcoli strutturali del manufatto da realizzare all'ufficio del Genio Civile di Napoli ed ottenere autorizzazione sismica da parte del Genio Civile stesso.

Art. 43

Per le costruzioni di ampliamenti o sopraelevazioni, vale quanto riportato ai precedenti articoli del presente regolamento.

Art. 44

Qualsiasi intervento su manufatti sottoposti a vincoli storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, costituisce variazione essenziale e, pertanto, deve essere subordinato al parere della competente soprintendenza.

Art. 45

In caso di annullamento della concessione a costruire, il Consorzio incamererà gli importi a qualunque titolo versati nonché la proprietà delle opere realizzate.

Art. 46

Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere preventivamente autorizzato dal direttore del Consorzio Cimiteriale, previa richiesta di Autorizzazione, secondo i modelli predisposti dal Consorzio Cimiteriale.

Art. 47

Nel caso di nuova costruzione il concessionario è tenuto a rispettare il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 in materia di barriere architettoniche.

Art. 48

Il concessionario in caso di ampliamenti funzionalmente autonomi è obbligato dal disposto dell'articolo precedente.

Art. 49

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Il concessionario che esegua una nuova costruzione ha l'obbligo di rispettare eventuali disposti della Legge 818 del 7 dicembre 1984, al fine di tutelare la pubblica incolumità da eventi calamitosi determinati da incendi (impianti elettrici, maniglioni antipánico, etc.).

In caso di ampliamenti funzionalmente autonomi il concessionario ha l'obbligo di esperire per quanto possibile il rispetto di quanto previsto nella Legge 818/84.

Art. 50

Il concessionario è tenuto, durante l'esecuzione dei lavori, ad esporre apposita tabella riportante le indicazioni relative all'Autorizzazione rilasciata, alla costruzione, alla direzione dei lavori, impresa e concessionario.

Art. 51

L'Amministrazione consortile commina multe fino a € 100,00 per giorno di infrazione, riservandosi comunque di procedere, in caso di particolari gravità, anche alla revoca del relativo permesso alla costruzione.

Art. 52

Sono a carico del concessionario tutte le spese ed oneri di impianto e di utilizzo di qualunque fornitura.

Art. 53

Tutti gli ambienti devono essere dotati di idonea illuminazione nonché, qualora non completamente interrati, di areazione diretta.

Art. 54

L'Amministrazione consortile ordina l'abbattimento e/o messa in sicurezza immediata di strutture pericolanti o comunque pericolose a salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 55

Qualora il concessionario non provveda entro i termini imposti dall'Ordinanza a quanto disposto dal precedente articolo, l'Amministrazione consortile per il tramite del direttore consortile si riserva di abbattere o mettere in sicurezza dette strutture a sua cura, addebitando i relativi oneri al concessionario.

Art. 56

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Nelle more dell'approvazione del piano regolatore cimiteriale, l'altezza delle sopraelevazioni o delle costruzioni in genere deve comunque essere sempre compatibile con i limiti imposti dalla legge n° 64 del 2.2.74 e s.m.i.,

NUOVE COSTRUZIONI

Art. 57

I progetti relativi a nuove costruzioni, redatti nel rispetto della normativa esistente, devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato, nei limiti delle competenze imposte dalla normativa vigente. I progetti devono essere presentati in n° 2 copie e corredati da:

- Relazione tecnica generale;
- Relazione Tecnica descrittiva dei materiali da utilizzare;
- Planimetria generale 1:1000 o 1:2000;
- Planimetria della zona d'intervento in scala 1:500, 1:1000 o 1:2000 (stato dei luoghi e stato di progetto);
- Piante planivolumetriche in scala 1 : 200 con le quote relative ai volumi d'ingombro della costruzione oggetto della concessione e di quelle immediatamente adiacenti;
- Piante in scala 1:100 o 1:50 o 1:20;
- Almeno due Sezioni in scala 1:100 o 1:50 o 1:10;
- Prospetti in scala 1:100.

La relazione tecnico descrittiva deve sommariamente indicare i criteri adottati nella progettazione nel rispetto del D.P.R. n. 285/90 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e del D.P.R. n. 503/96 in materia di barriere architettoniche.

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà comunicare all'ufficio tecnico consortile l'autorizzazione sismica relativa al progetto strutturale rilasciata dall'ufficio del Genio civile di Napoli della relativa pratica.

Art. 58

Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli,

- La distanza minima tra i manufatti aventi pareti cieche o tra pareti cieche e loculi e/o tra loculi è 0,90 derogabile:
 - a) Da ml 0,90 a 0,50 con autorizzazione del direttore consortile;
 - b) Al di sotto di ml 0,50 solo con delibera del consiglio consortile.
- In corrispondenza del vano di accesso all'ipogeo la distanza minima non deve essere inferiore a ml 2,00;

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

- In corrispondenza del vano di accesso alla cappella la distanza minima non deve essere inferiore a ml 3,00, derogabile da ml 3,00 a 2,00 con autorizzazione del direttore consortile;
- Per i loculi cosiddetti a fornello la distanza minima fra il frontespizio dei loculi non deve essere inferiore a ml 2,50;
- L'altezza massima dei manufatti privati non deve superare l'altezza media di quelli circostanti;
- I loculi a tumulazione, se ad altezza superiore a ml 3,00, devono essere realizzati in modo da consentire un sicuro e facile accesso agli operatori cimiteriali (apertura esterna);
- La differenza di altezza delle costruzioni che si fronteggiano non deve essere superiore a ml 1,50, derogabile con autorizzazione del direttore consortile.

Le norme di cui al presente articolo, stante la attuale situazione di estrema ristrettezza degli spazi, possono essere derogate su prescrizione dell'ente consortile.

Per le dimensioni interne dei loculi per tumulazione, resti mortali e ossari, si fa riferimento al regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n.285/90 e s.m.i. e alla circolare del Ministero della sanità n.24/93.

Art. 59

I progetti relativi agli ampliamenti di cappelle esistenti devono essere presentati in n° 3 copie debitamente firmate da un tecnico abilitato, nei limiti delle competenze imposte dalla normativa vigente.

I progetti di ampliamento devono essere corredati di:

- relazione tecnico-descrittiva;
- Relazione Tecnica descrittiva dei materiali da utilizzare;
- planimetria generale della zona in scala 1/1000 o 1/2000 con apposita rimarcatura dell'intervento;
- pianta planuvolumetrica della zona d'intervento in scala 1/200 con apposita rimarcatura dell'intervento (stato dei luoghi e stato di progetto) con le quote relative ai volumi d'ingombro dell'ampliamento oggetto della concessione e di quelle adiacenti;

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

- piante quotate in scala 1:100 o 1:20 di tutti i piani (è consentita la redazione della pianta del piano tipo ove esiste);
- prospetti quotati in scala 1 : 100 o 1:50 o 1:20;
- almeno due sezioni quotate in scala 1:100 o 1:50 o 1:20;
- il progetto deve prevedere lo stato dei luoghi e di progetto;
- documentazione fotografica (un numero sufficiente di foto per la visione dei luoghi).

La relazione tecnico-descrittiva dovrà indicare sommariamente i criteri adottati per il rispetto del D.P.R. 285/90.

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà comunicare all'ufficio tecnico consortile l'autorizzazione sismica relativa al progetto strutturale rilasciata dall'ufficio del Genio civile di Napoli della relativa pratica.

Art. 60

La realizzazione di nuovi loculi interni non deve modificare ed ampliare il volume esistente ed il numero dei loculi di progetto non deve superare di norma il 30% dei loculi già esistenti. Per tale intervento occorre il relativo permesso.

Per le arciconfraternite ed i nicchiarî consortili ovvero associazioni o enti, esclusi dall'applicazione dell'ampliamento del 30%, la distanza minima tra i loculi (frontespizio) non deve essere inferiore a ml 1,50; mentre per i loculi cosiddetti a fornello la distanza minima fra il frontespizio dei loculi dei loculi non può essere inferiore ml 2,50.

SOPRAELEVAZIONI

Art. 61

I progetti devono essere firmati da un tecnico abilitato, nei limiti delle competenze imposte dalla normativa vigente, presentati in n ° 3 copie e corredati di:

- relazione tecnico-descrittiva;
- relazione tecnica descrittiva dei materiali da utilizzare;
- planimetria generale in scala 1:1000 o 1:2000 con apposita rimarcatura della zona d' intervento;
- pianta planivolumetrica in scala 1:200 con apposita rimarcatura della zona d'intervento;
- Devono essere indicate le quote planimetriche della sopraelevazione anche quando la stessa non interessi l'intero corpo di fabbrica e le altezze della cappella oggetto dell'intervento e di quelle immediatamente adiacenti (stato dei luoghi e di progetto);

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

- pianta quotata del piano o dei piani in sopraelevazione in scala 1:20 1:100;
- prospetti quotati dello stato attuale e di quello di progetto;
- almeno due sezioni quotate in scala 1:100 p 1:50 o 1:20;
- il progetto deve contenere e lo stato dei luoghi o di progetto.

La relazione deve sommariamente indicare i criteri seguiti per il rispetto del D.P.R. 285/90, nonché individuare i collegamenti tra il complesso esistente e quello da realizzare.

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà comunicare all'ufficio tecnico consortile l'autorizzazione sismica relativa al progetto strutturale rilasciata dall'ufficio del Genio civile di Napoli della relativa pratica.

Art. 62

Eventuali ampliamenti esterni o sopraelevazioni non possono eccedere di norma il 30% della cubatura esistente.

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 63

Nell'esecuzione dei lavori ed in particolar modo negli scavi, i concessionari devono usare la massima diligenza e cura.

Art. 64

In caso di rinvenimento di sepolture antiche o anche recenti, i lavori devono essere sospesi e dovrà darsene immediata comunicazione all'ufficio cimiteriale consortile.

Art. 65

Non possono essere eseguite opere di sgrossamento rudimentale di materiale da costruzione.

Art. 66

Il marmo, il travertino, la pietrarsa, o materiali simili devono essere introdotti nel Cimitero in stato di lavorazione tale da poter essere messo in opera senza ulteriore lavorazione.

Art. 67

L'introduzione di materiali di ogni natura occorrenti per le costruzioni nel Cimitero, nonché l'esecuzione dei lavori, può aver luogo solo nei giorni feriali e negli orari stabiliti dall'ufficio

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

consortile, con autorizzazione del direttore consortile, che in particolari occasioni potrà impedirli del tutto.

Art. 68

È vietato scaricare nel Cimitero la terra risultante da scavi di fondazioni, le macerie di demolizioni ed i residui tutti delle costruzioni.

Art. 69

I materiali di rifiuto di ogni specie devono essere trasportati ai pubblici scarichi fuori dal Cimitero entro e non oltre la giornata di scavo.

Art. 70

È permesso attingere dalla rete idrica del cimitero, la quantità d'acqua necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché allacciarsi alla rete elettrica cimiteriale per la fornitura di energia elettrica.

All'uopo i concessionari e/o i titolari delle imprese impegnate nei lavori devono, versare il previsto canone proporzionato ai giorni di durata dei lavori. Si precisa che l'allaccio alla rete idrica ed elettrica potrà essere effettuato solo da personale del consorzio cimiteriale, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del canone.

Art. 71

Il controllo di quanto sopra è affidato all'ufficio tecnico consortile che promuove ed applica le sanzioni previste nel presente regolamento in caso di irregolarità.

Art. 72

Alcuni giorni prima della Commemorazione dei defunti ed alcuni giorni dopo, e precisamente dal 15 Ottobre al 5 Novembre, sono sospesi i lavori di costruzione, con l'obbligo da parte dei concessionari o degli interessati, di rimuovere le impalcature o condizionarle in modo che non siano d'ostacolo al passaggio.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Art. 73

Si intendono lavori di manutenzione ordinaria i seguenti :

OPERE INTERNE

Pavimentazione, intonaci, pitturazione, rivestimenti con marmo, sostituzione di lapidi rotte, impianto elettrico, ripristino solette dei loculi.

OPERE ESTERNE

Intonaci parziali, sostituzione marmo rotto, pitturazione delle opere in ferro ed intonaci, sostituzione dei cancelli con altri simili, impermeabilizzazione delle coperture.

Art. 74

Le istanze per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria, devono essere inoltrate dal concessionario, eredi o aventi causa al protocollo generale del Consorzio.

Art. 75

L'autorizzazione ad eseguire i lavori è rilasciata dal Direttore del Consorzio Cimiteriale, previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico del consorzio che è altresì preposto alla verifica delle richieste Autorizzazioni.

Art. 76

Qualora per le nicchie la mancata manutenzione determini solo la caduta del marmo di chiusura, il Consorzio provvede a proprie spese alla chiusura del loculo nei modi ritenuti opportuni, allo scopo di non lasciare in mostra i resti mortali, dando nello stesso tempo avviso al concessionario o ai suoi eredi ovvero aventi causa della eseguita chiusura provvisoria, perché si provveda al ripristino della lapide in marmo di chiusura.

Art. 77

Detti loculi tompagnati non potranno essere usati dai concessionari se prima non rimborsino al Consorzio la spesa sostenuta per la chiusura provvisoria e non curino di rimettere il loculo in una condizione di decoro.

Art. 78

Il Consorzio provvederà a notificare all'interessato comunicazione ad intervenire, provvedendo, in caso di inottemperanza nei termini fissati, a sua cura ed addebitando i relativi oneri al concessionario. Trascorsi tre mesi dalla notifica del risarcimento, senza che il concessionario abbia ottemperato al risarcimento la concessione s'intenderà

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

decaduta e la nicchia e/o cappella gentilizia resterà retrocessa al Consorzio senza alcun diritto di rimborso sul prezzo pagato dal concessionario, suoi eredi o aventi causa.

A tal riguardo i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Consorzio cimiteriale può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 79

Salvo che, da parte della famiglia interessata non siano trasferiti altrove i resti mortali, questi saranno conservati dal Consorzio in loculi di sua pertinenza per anni cinque, dopodiché, se non reclamati da alcuno, saranno depositati nell'ossario comune..

Art. 80

Per l'introduzione di nuove lapidi in sostituzione di quelle rotte, il richiedente è tenuto a presentare istanza su carta semplice indirizzata all'ufficio consortile cimiteriale nonché al pagamento dei dovuti diritti cimiteriali.

Art. 81

Nel caso di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria senza la prescritta comunicazione ed autorizzazione, sarà applicata a carico del concessionario una penale secondo quanto previsto dalla vigente normativa

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 82

Si intendono lavori di straordinaria manutenzione: sostituzione solette loculi, interventi strutturali, restauri, rivestimenti con marmi delle facciate esterne dei monumenti funebri e tutte le altre opere strutturali che non prevedono aumenti di superficie e di volumi, nonché interventi di sostituzione degli impianti (per i quali è obbligatoria la redazione di

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Certificazione di Regolare esecuzione prevista per Legge) ed interventi di cui all'Art. 3 del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii.

Art. 83

Per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria occorre il rilascio della apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Cimiteriale, a firma del Direttore del Consorzio.

Art. 84

All'istanza devono essere allegate n° 2 copie dei progetti relativi a lavori a farsi firmati da un tecnico abilitato, nei limiti delle competenze imposte dalla normativa vigente.

I progetti devono essere corredati di:

- planimetria generale in scala 1:1000 o 1:2000;
- planimetria della zona scala 1:200;
- piante da 1:20 o 1:100;
- sezione 1:20 o 1:100;
- prospetti 1:20 o 1:100;
- relazione tecnico-descrittiva;
- relazione tecnica descrittiva dei materiali da utilizzare;
- indicazione dei lavori da eseguirsi;
- documentazione fotografica dettagliata per la visione dello stato dei luoghi.

Art. 85

Tutte le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a collaudo finale (Art. 23 D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.) da parte del direttore dei lavori e/o eventuale Collaudo Statico da parte del Collaudatore.

Art. 86

Qualora le tombe ed in genere qualunque manufatto nel Cimitero vengano lasciati in stato di abbandono per mancata manutenzione e, per tale causa, ciò possa costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, il provvederà a notificare all'interessato comunicazione ad intervenire, provvedendo, in caso di inottemperanza, a sua cura ed addebitando i relativi oneri al concessionario, alla demolizione ovvero alla sistemazione dell'opera, provvedendo alla conservazione dei resti mortali in sepoltura da destinarsi almeno per 1 (uno) anno.

Di tutto ciò sarà redatto verbale dall'ufficio cimiteriale consortile preposto.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO

Art. 87

In caso non vi sia preoccupazione d'imminente pericolo, il Consorzio provvederà a diffidare, nei modi di legge i possibili interessati, ad eseguire le opere necessarie di consolidamento e manutenzione che indicherà l'ufficio tecnico consortile.

Art. 88

Qualora gli interessati non vi ottemperino o eventualmente siano irreperibili ovvero non esistano più eredi rappresentanti la famiglia del concessionario, interverrà il Consorzio facendo rientrare nel patrimonio consortile il loculo e/o cappella gentilizia.

Art. 89

Le aree risultanti dalle demolizioni di cui ai precedenti articoli saranno lasciate libere per un biennio.

Trascorso tale termine senza che i concessionari, i loro eredi o aventi causa abbiano richiesto di riedificare le tombe, il Consorzio disporrà l'area per altre costruzioni da parte sua o di privati.

Trascorsi 5 anni dalla demolizione, il Consorzio avrà il diritto di trasferire gli avanzi mortali conservati in uno degli ossari consortili.

Art. 90

Qualora venisse richiesto, nel suindicato biennio, di riedificare l'opera, gli interessati dovranno corrispondere al Consorzio l'importo della eseguita demolizione, nonché il fitto dei loculi occupati determinato nella misura annua del 10% della tariffa massima della concessione di un mq di suolo vigente ai momento della richiesta.

Art. 91

Per la riedificazione dell'opera funebre la procedura tecnica è quella prevista per la costruzione di manufatti funebri compreso il pagamento di quanto previsto per il rilascio della relativa Autorizzazione.

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL CONSORZIO
RETROCESSIONE AREE E LOCULI AL CONSORZIO

Art. 92

È inibita la concessione diretta tra privati di aree concesse dal Consorzio.

Art. 93

Il Consorzio, su richiesta dei concessionari eredi o aventi causa, può accettare la retrocessione di manufatti consortili, rimborsando il 50% (cinquanta) della tariffa vigente, previa verifica dello stato del loculo stesso con un aumento non superiore al 30%. I manufatti debbono essere liberi da resti mortali.

Art. 94

Per i loculi, cellette e cappelle gentilizie è vietata la concessione diretta fra i privati.

Art. 95

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Consortile.

Con decorrenza dalla data anzidetta si intenderanno abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento approvato con delibera n° 16/1996.

Per quanto non esplicitamente regolamentato con il presente regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 285/90 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria).

CONSORZIO CIMITERIALE
tra i Comuni di
CASORIA – ARZANO - CASAVATORE
(Provincia di Napoli)



REGISTRO
degli Atti Originali del Consiglio Consortile

Deliberazione N. 3 del 30/01/2015

Oggetto: approvazione regolamento edilizio

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Consortile, sotto la Presidenza della sig. Gianluca Emiliano Quattromani e nelle persone dei Sig.ri:

PRESIDENTE: sig. Gianluca Emiliano Quattromani -

CONSIGLIERI:


FERRARA FERDINANDO
FERRARA ALDO
BARONE SAVERIO FRANCESCO
ERRICHIELLO ANGELA
VACCHIANO GIUSEPPE
GENOVESE ANNALISA
SALMA SOSSIO

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	

Partecipa il Direttore del Consorzio dr. Salvatore Graziuso

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio Consortile



CONSORZIO CIMITERIALE
tra i Comuni di
CASORIA – ARZANO - CASAVATORE
(Provincia di Napoli)


- Premesso che con deliberazione del Consiglio Consortile n° 16/96 fu approvato il “Regolamento consortile per la disciplina delle concessioni e delle attività cimiteriali”;
- Che per offrire alla cittadinanza servizi sempre più efficienti nel settore edilizio si è ravvisata la necessità di adeguare la normativa esistente alle odierne esigenze in materia, e che, pertanto, si rende necessario procedere alla approvazione di un nuovo regolamento edilizio;

CONSIDERATO dover provvedere in merito; ad unanimità di voti favorevoli;

Delibera

1. Delibera di abrogare il “Regolamento consortile per la disciplina delle concessioni e delle attività cimiteriali” approvato con delibera n.16/96 e di approvare l'allegato regolamento edilizio composto da n.95 articoli;
2. Di incaricare il direttore consortile a tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compreso la trasmissione all'Assemblea dei Sindaci e la pubblicazione agli albi dei comuni consortili ed all'albo pretorio consortile;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Direttore del Consorzio
Dr. Salvatore Graziuso



Il Presidente del C.C.

I Consiglieri Consortili